

PREMESSA: L'INCERTO IMPIANTO DELLE PENE SOSTITUTIVE

Non è ancora tempo di bilanci e le previsioni rischiano di dire troppo, come spesso accade. Piuttosto è utile riflettere attentamente sulle singole questioni e capire la direzione di marcia.

La riforma delle pene sostitutive sembra confermarsi come un ulteriore innesco normativo su di un sistema logoro, quello della giustizia penale. Introduce qualcosa che si preannuncia dirompente, ma si rivela, alla prova dei fatti, un mero “rimedio”, forse persino marginale, ai problemi della eccessiva durata dei processi e dell’ingorgo giudiziario.

La novella sembra aver chiaro l’obiettivo della decarcerazione, della sostituzione del carcere, ma molto meno con che cosa il carcere vada sostituito. Non certo, ovviamente, nel senso di quali siano le sanzioni e i loro presupposti applicativi secondo la normativa in esame; ma nel senso, piuttosto, che non è chiaro se lo strumentario sanzionatorio di “nuovo” conio sia in grado, dal punto di vista politico-criminale, di porsi come valida alternativa alle pene principali detentive, sia in chiave di impatto numerico sia di efficacia preventiva e risocializzante sia di prevenzione. Semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria – arnesi, peraltro, già ben noti – sarebbero chiamati a svolgere un ruolo equipollente rispetto alle pene detentive principali, non si sa bene in virtù di cosa, dato che non constano né studi approfonditi di carattere empirico né previsioni attendibili fondate su elementi oggettivi (per non parlare della scarsa fantasia: un obiettivo così ambizioso, sostituire le pene principali fino al limite di quattro anni in concreto di pena detentiva inframuraria, si vorrebbe conseguirlo con strumenti di cui o non si conoscono le prestazioni o quelle che si conoscono, per la verità, appaiono affatto modeste).

Di qui si capisce il motivo della scarsa fiducia per il “nuovo” istituto da parte dello stesso legislatore che lo ha concepito, lasciandolo nelle pieghe della discrezionalità giudiziale, senza affidargli il compito di funzionare come sanzione a tutto tondo.

E poi: l’*instrumentum* pensato si ammantava dei panni dell’ideologia della rie-

ducazione. Come se bastasse evocarla per realizzarla. La forza simbolica di questo termine, ormai, ha fatto così breccia fra i penalisti (e nella opinione corrente) che viene nominato ad ogni piè sospinto, in ogni possibile occasione, quale panacea universale della giustizia penale.

A proposito di rieducazione – a prescindere dai molti profili critici che si intravedono sul piano tecnico (a chi sarebbe affidato, in fin dei conti, il compito di “curarla” e gestirla: al magistrato di cognizione, a quello di sorveglianza, all’UEPE, ad altri organismi? o, forse, a tutti questi insieme?), pare ragionevole temere che i meccanismi escogitati possano produrre un elevato tasso di burocratizzazione, che, probabilmente, non favorirà risultati concreti in termini di risocializzazione del reo.

D'altronde, la riforma si inserisce nel sistema sanzionatorio con non poche ambizioni, tanto da introdurre l'art. 20-*bis* c.p. – della cui utilità è lecito dubitare – a chiusura del Capo I (del Titolo II), intitolato *Delle specie di pene, in generale*. Non si comprende se tale disposizione vuole essere il segnale di una incipiente, ma non ancora compiuta, revisione del sistema delle pene edittali. Certo è che rimane oscuro il significato dell’inserimento nel Codice di essa; come dire: sicuramente non sono pene principali ma hanno un “rango” che a queste le avvicina.

Sarebbe stato più razionale e coraggioso, allora, operare la *sostituzione* nella parte speciale e inserire le nuove pene accanto a quelle principali già esistenti all’interno dell’art. 17, cit. Un simile ondeggiare, invece, fra pulsioni anticarcerarie e scarsa fiducia verso paradigmi sanzionatori alternativi rende ancora più frammentario il sistema e ne indebolisce la percezione in chiave di prevenzione generale e speciale.

Da una diversa prospettiva si deve notare che lo spettro sanzionatorio, considerando il gioco delle attenuanti e delle diminuenti processuali, può andare adesso dalla semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive fino alla reclusione in carcere, per reati che prevedano la pena edittale nel minimo di (fino a) nove anni, senza considerare le alternative al carcere in sede di esecuzione (in particolare la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, principale *competitor* delle pene sostitutive, insieme alla sospensione condizionale per i reati puniti con la reclusione fino a due anni). Ad onta, verrebbe da dire, di una domanda di difesa sociale, particolarmente avvertita in questo periodo storico, che, a torto o a ragione, non sembra affatto deflettere nell’opinione pubblica e si traduce in interventi legislativi a carattere “compensativo” che vanno nella direzione opposta, con inasprimento delle pene detentive e creazione di nuove fattispecie che attingono sempre dallo stesso strumentario sanzionatorio carcerocentrico (o, almeno, così contrabbandato dal legislatore e dai *mass media*), alimentando una sorta di *schizofrenia del consenso*, dove il *quisque de populo* vuole qualcosa (pene certe e più

Premessa: l'incerto impianto delle pene sostitutive

severe), che gli viene dato (apparentemente), ma ottiene in realtà l'esatto opposto di ciò che vuole (pene meno certe e meno severe o non pene) e che continua a volere.

La riforma, inoltre, può segnare il passaggio verso una frattura fra diritto penale carcerario e diritto penale extracarcerario, data l'introduzione, fra le condizioni ostative delle pene sostitutive, dei reati di cui all'art. 4-*bis* legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario). Due sottosistemi, anche qui, che possono tendere verso una divaricazione dagli incerti risultati.

L'impianto normativo prescelto, infine, mostra un ulteriore profilo su cui è bene riflettere: la propensione verso una sorta di "amministrativizzazione" dell'elemento sanzionatorio (cardine della giustizia penale), intendendo con tale espressione l'ingresso di attori (UEPE, ma non solo) e criteri extraprocessuali nel momento selettivo della pena e nella sua modulazione in funzione trattamentale nel corso del giudizio e della esecuzione, forse nel tentativo di alleviare le sofferenze della macchina giudiziaria per riversarle su apparati e organismi di altra natura.

* * *

Ad ogni modo: meglio lasciare la parola agli approfondimenti contenuti in questo libro, che meritano tutti un'attenta lettura.

Stefano Preziosi

